



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 57

DEL 01/04/2009

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità fisica permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi proficuo lavoro della dipendente Sig.ra Zisa Giovanna, nata a Scicli il 03/11/1944, con effetto dal 01/04/2009.

IL CAPO SETTORE

Vista l'istanza della Sig.ra Zisa Giovanna, prot. n. 5524 del 19/02/2009, con la quale chiede di essere sottoposta a visita medico - collegiale per accertare l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro non dipendente da causa di servizio al fine di essere collocata a riposo per inabilità;

Vista la nota prot. n. 6085 del 24/02/2009, con la quale questa Amministrazione comunale ha invitato l'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa a sottoporre a visita medico - collegiale la Sig.ra. Zisa Giovanna, dipendente da questo Ente con la qualifica di operatore commesso a tempo indeterminato, cat. A.5, al fine di stabilire se l'infermità accusata dalla stessa le consenta o meno l'idoneità al lavoro nelle mansioni cui è adibita, oppure determina inabilità assoluta al lavoro con conseguente dispensa dal servizio per motivi di salute;

Visto il verbale trasmesso con fax, acquisito al prot. generale del Comune il 27/03/2009 con n° 9833 e pervenuto al Servizio Gestione Giuridica del Personale il 30/03/2009, dal quale risulta che il Collegio Medico nella seduta del 25/03/2009 ha sottoposto a visita medico - collegiale la dipendente Sig.ra Zisa Giovanna e l'ha ritenuta "inabile in modo assoluto e permanente ad ogni proficuo lavoro";

Vista l'istanza prot. n. 10058 del 31/03/2009 con la quale la Sig.ra Zisa Giovanna chiede la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità fisica, della dipendente Sig.ra Zisa Giovanna con effetto dal 01/04/2009;

Visto l'art. 1 comma 23 e l'art. 2 comma 12 della legge 08/08/95, n. 335;

Visti gli atti del fascicolo personale della predetta dipendente dai quali risulta che la stessa trovasi nella seguente posizione:

- di avere prestato il seguente servizio a tempo pieno- periodo indeterminato presso questo Comune:
 - dal 13/01/1992 al 03/04/1992, in qualità di addetto manutenzione e pulizie, 3[^] q.f.;
 - dal 04/04/1992 al 31/12/1997, in qualità di custode Pretura, 2[^] q.f.;
 - dal 01/01/1998 al 31/03/1999, in qualità di custode Pretura, Cat. A/1;
 - dal 01/04/1999 al 31/12/1999, in qualità di custode Pretura, Cat. A/2;
 - dal 01/01/2000 al 08/01/2003, in qualità di custode Pretura, Cat. A/3;
 - dal 09/01/2003 al 22/01/2004, in qualità di operatore commesso, Cat. A/3;
 - dal 23/01/2004 al 31/12/2006, in qualità di operatore commesso, Cat. A/4;

dal 01/01/2007 al 31/03/2009, in qualità di operatore commesso, Cat. A/5;

di essere iscritta all'I.N.P.D.A.P. (ex CPDEL-INADEL) regolarmente dalla data di assunzione;

Ritenuto che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro la dipendente ha al suo attivo anni 17, mesi 10 e giorni 26 di servizio utile a pensione di cui mesi 08 e giorni 08 di riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del decreto Lgs. N° 151/2001, art. 25 comma 2;

Atteso che il diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 2, comma 12, della legge 08/08/1995 n. 335, spetta, come regolamentato dal Decreto 08/05/1997 n. 187 del Ministero del Tesoro, ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità computata ai sensi dell'art. 2 della legge 04/04/1952, n. 218;
- b. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- c. riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b);

Vista la propria determinazione n° 64 del 08/05/2008, con la quale viene recepito e applicato il nuovo C.C.N.L. stipulato l'11/04/2008 per il biennio economico 01/01/2006 – 31/12/2007, vengono di conseguenza erogati gli aumenti stipendiali e pertanto, la retribuzione annua pensionabile alla cessazione spettante alla dipendente Sig.ra Zisa Giovanna risulta essere di €. 18.888,16;

Accertato che a carico della suddetta dipendente non esistono procedure in corso né provvedimenti disciplinari;

Visto l'art. 21, comma 4° bis del C.C.N.L. del 06/07/1995 (comma aggiunto dall'art. 13 del C.C.N.L. del 05/10/2001) il quale stabilisce che nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. del 09/05/2006 che stabilisce i termini di preavviso e dispone che all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

Accertato, pertanto, che alla predetta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro va corrisposta sia l'indennità sostitutiva del preavviso che il compenso sostitutivo delle ferie eventualmente non godute nell'importo complessivo di €. 7.853,84, come risulta dall'allegato prospetto predisposto dal Servizio Gestione Economica del personale il 01/04/2009;

Ritenuto, conseguentemente, provvedere in merito stante la necessità di non procrastinare la cessazione dal servizio della dipendente Sig.ra Zisa Giovanna, ritenuta, dal competente organo sanitario, inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ed al fine di consentire alla stessa di percepire la pensione in tempi brevi, essendo l'unica fonte di reddito;

Visto l'O.R.E.L. vigente e le LL.RR. 11/12/1991, n° 48, n° 7/1992, n° 23/1998, n° 30/2000;

Vista la legge n° 335/1995;

Vista la legge n° 274/1991;

Vista la legge n° 449/1997;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente Sig.ra Zisa Giovanna, nata a Scicli il 03/11/1944, cat. A.5, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, giusto verbale del Collegio Medico del 25/03/2009, con effetto dal 01/04/2009;
2. Di liquidare alla predetta la complessiva somma di €. 7.853,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e quale compenso sostitutivo per ferie non godute come risulta dall'allegato prospetto dimostrativo, predisposto dal Servizio Gestione Economica del personale, che si approva e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di demandare al Servizio Gestione Giuridica del personale tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
4. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di euro 10.390,63, di cui euro 1.869,21 per oneri riflessi ed euro 667,58 per IRAP, ai seguenti interventi del redigendo bilancio 2009:

- ◆ quanto ad euro 7.853,84 all'intervento 1.10.04.01/10 cap. 11;
 - ◆ quanto ad euro 1.869,21 all'intervento 1.10.04.01/10 cap. 12;
 - ◆ quanto ad euro 667,58 all'intervento 1.10.01.07/10 cap. 17;
5. Di trasmettere la presente determinazione al settore finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Concetta Manenti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Giuseppe Trovato)

IL CAPO SETTORE
(Avv. Mario Picone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 194/07 - 92/07 - 195/07

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
